



# Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre

**S.U.A. per conto del Comune di San Donà di Piave.**

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della seconda farmacia comunale. CIG: 7498967754**

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione della concessione avente ad oggetto "Affidamento in concessione della gestione della seconda farmacia comunale".

La CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante giusta convenzione con il Comune di San Donà di Piave del 23/04/2018, prot. n. 2018/30540. In tal senso il suddetto Comune, con determinazione a contrarre n. 167 del 23/02/2018 del Responsabile dei Servizi Produttivi, successiva determinazione di rettifica n. 210 del 07/03/2018 e determinazione n. 515 del 24/05/2018, ha disposto di procedere all'affidamento della concessione in oggetto conformemente a quanto previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.) come novellato dal D. Lgs n. 56/2017 (cd Decreto correttivo) e, per le parti ancora in vigore, dal relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010 ss.mm.ii.), oltretché dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dai documenti ad essi allegati.

La gara si svolgerà in conformità con le disposizioni del Codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari.

La prestazione oggetto della presente procedura è classificata come segue:

**CPV: 85149000-5 Servizi farmaceutici**

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 2 del citato decreto, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella Parte II del presente Disciplinare.

## PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

### ART. 1 – OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE E DURATA, PAGAMENTI, CESSIONE

#### 1.1 Oggetto della concessione

1.2 Il servizio oggetto della concessione costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 – "Oggetto del Contratto" dello schema del

contratto di servizio cui si fa rinvio.

### 1.3 Luogo di esecuzione

Trattasi della decima sede farmaceutica di San Donà di Piave che verrà istituita presumibilmente nell'area di Isiata vale a dire ad est rispetto al capoluogo e al confine con il comune di Eraclea ( cfr. punto n. 3 della relazione tecnico-economico), di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3890 del 15 dicembre 2009 della Regione Veneto, come da decreto n. 43 del 24 marzo 2010 del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi socio sanitari della Regione Veneto (deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 29.12.2016).

### 1.4 Valore e durata della concessione

Il valore della concessione ammonta ad € 438.000,00 oltre I.V.A.

Non vi sono oneri di sicurezza per rischi da interferenza.

La durata della concessione è di 20 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

### 1.5 Pagamenti

Si rinvia all'art. 4 "Corrispettivo del Contratto" dello schema del contratto di servizio.

### 1.6 Cessione del contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto. E' altresì fatto divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica.

## **ART. 2 – CHIARIMENTI**

Tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all'indirizzo [stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it](mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it) e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 19.06.2018**. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Si rende noto, infine, che sul sito web [www.cittametropolitana.venezia.it](http://www.cittametropolitana.venezia.it) nell'apposita sezione "Bandi SUA", raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Città metropolitana.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

**Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., verranno trasmesse via pec.**

## **ART. 3 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA**

La SUA della Città metropolitana di Venezia metterà a disposizione sul proprio sito internet [www.cittametropolitana.venezia.it](http://www.cittametropolitana.venezia.it) nell'apposita sezione "Bandi SUA" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

L'estratto del bando è pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 60 del 25/05/2018.

Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20](#).

La Città metropolitana, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica:
  - Allegato “A1”;
  - Allegato “A2”;
  - Allegato “A3”;
  - Allegato “B”;
  - Allegato “C”;
  - Allegato “D”;
  - Allegato “E”.
- Elaborati tecnico-amministrativi:
  - Schema Contratto di Servizio;
  - Perizia di stima del valore della Farmacia.

#### **ART. 4 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità tecnica e professionale sotto specificati, dovranno allegare, **pena l'irregolarità essenziale**, i seguenti documenti:

A) **Autocertificazione**, (come da facsimile allegati “A1” e “A2”) – con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale). La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva.

L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale dell'operatore economico, della partita iva, la tipologia di operatore economico e contenere le seguenti dichiarazioni:

1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **IMPRESA INDIVIDUALE**; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE**; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di **ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO**);

3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **IMPRESA INDIVIDUALE**; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di **SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE**; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di **ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO**);

4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative; in ogni caso l'oggetto sociale dell'impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l'oggetto della gara.

L'oggetto sociale o l'attività devono essere compatibili con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente procedura (gestione di farmacia).

In caso di professionista singolo iscrizione all'Albo professionale dei farmacisti.

5) inesistenza, a carico dell'operatore economico e dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

6) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio; di avere a disposizione, o impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità, del personale e dei mezzi necessari per svolgere il servizio; di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di gara; di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D. 27.7.1934, n. 1265, alla L. 2.4.1968, n. 475, e alla L. 8.11.1991, n. 362, ed in particolare a quelle indicate nel disciplinare di gara (lettera A.2);

oppure

di trovarsi in situazione di incompatibilità (indicare quale) e di impegnarsi a rimuoverla prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione;

8) di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per l'espletamento del servizio farmaceutico;

9) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

10) accettazione integrale delle condizioni specificate nello schema di contratto del servizio, nel Disciplinare di gara, nel Bando gara e negli atti in essi richiamati;

11) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;

12) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

13) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di San Donà di Piave con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23/12/2013, pena la risoluzione del contratto;

14) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 07/09/2015 e recepito dal Comune di San Donà di Piave con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2016, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

15) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

16) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

17) di obbligarsi a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore della farmacia, un farmacista iscritto all'Albo professionale, indicandone le generalità;

**N.B. 1** Qualora i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del modello Allegato “A1” non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata e compilando gli appositi spazi. Detta dichiarazione può essere resa utilizzando l’apposito Allegato “A2”.

**N.B. 2** L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.

La dichiarazione inerente l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., deve essere resa (utilizzando il fac-simile di cui all’Allegato “A2”) da tutti i soggetti indicati, fermo restando che relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, tale dichiarazione deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda – anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fuse nel ultimo anno. Al fine di consentire i controlli di cui ai requisiti generali dovranno essere indicati i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori), degli institori, dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dei direttori tecnici dell’impresa concorrente al momento della presentazione dell’offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **B) 1 SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all’albo professionale relativo;
- b) società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- c) raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell’intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell’associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

Non sono ammessi gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di esclusione indicate nell’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m..

Oltre ai requisiti di ordine generale, per essere ammessi a partecipare alla gara, bisogna essere in possesso dei requisiti di cui alle successive lettere B) e C), il cui possesso dovrà essere dichiarato nel Mod. A1.

## **A) 2 INCOMPATIBILITA’**

Sono applicabili alla presente procedura di gara le disposizioni in materia di disciplina del settore farmaceutico che prevedono situazioni di incompatibilità rispetto al servizio oggetto di concessione. In particolare:

la gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco (art. 8, comma 1, lett. a) della L. 08.11.1991, n. 362, e ss.mm.ii.). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1-bis, D.lgs 24.04.2006, n. 219);

per le persone fisiche, sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato ( art. 112, R.D. 27.07.1934, n. 1265; art. 13, L. 02.04.1968, n. 475; art. 8, L. 08.11.1991, n. 362);

la direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 112, R.D. 27.07.1934, n. 1265; art. 13, L. 02.04.1968, n. 475; art. 8, L. 08.11.1991, n. 362);

L'eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

In caso di associazione, di raggruppamento, consorzio o società, è sufficiente che anche un solo componente dell'associazione, del raggruppamento o del consorzio ovvero un solo socio della società versi in una delle situazioni di incompatibilità per determinare la decadenza dall'aggiudicazione dell'associazione, raggruppamento, consorzio o società, qualora la stessa non sia rimossa prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **B) Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. una idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'articolo 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

gli operatori economici che intendono partecipare alla presente concessione devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione, da rendere come da modello allegato A3, a nominare in caso di aggiudicazione il direttore della farmacia.

I partecipanti devono a tal proposito fornire già in sede di presentazione della domanda le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di direttore della farmacia, il codice fiscale dello stesso, l'iscrizione all'Albo dei farmacisti con indicazione del relativo numero di iscrizione.

Può essere indicato come direttore, sempre che ne abbia i requisiti, anche il concorrente medesimo, ovvero il farmacista singolo o associato, ovvero uno dei soci della società, ovvero un appartenente al raggruppamento del presente disciplinare.

Il soggetto indicato non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma; in particolare non potrà essere altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale direttore da parte di altri partecipanti alla gara.

La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come direttore.

D) **Garanzia provvisoria** prestata con le modalità di cui al successivo art. 6;

E) **Contributo all'A.N.A.C.:** il Concorrente dovrà provvedere, con le modalità di seguito indicate, al pagamento del contributo all'A.N.A.C.:

per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

► In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

► In tal caso, si chiede di far pervenire lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

**La Stazione Unica Appaltante provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura.**

Di seguito viene indicato il CIG e l'importo da pagare:

<b>CIG: 7498967754</b>	<b>CONTRIBUTO AUTORITA': Euro 35,00</b>
------------------------	---

**F) Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")**

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, la Stazione Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCPass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra indicate. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

**Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.**

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e

all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **Comunicazioni**

Salvo quanto disposto nel precedente articolo 2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

È facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SUA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nello schema di contratto di servizio e negli altri elaborati, approvati con i predetti atti del Responsabile del Settore tecnico del Comune di San Donà di Piave, nel bando, nel presente disciplinare di gara e suoi allegati.

#### **NOTA BENE:**

- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma 2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lettera A) deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre il documento di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre il documento di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Dlgs n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre dovranno essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:**

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D) E) e il PASSOE;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;

### **IN CASO DI AVVALIMENTO**

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici **AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto**. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, **pena l'irregolarità essenziale**, la seguente documentazione:

- **una sua dichiarazione attestante l'avvalimento** dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria (**Allegato "B"**);
- **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria** attestante (**Allegato "C"**):
  - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente** a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

### **IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO**

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO, la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione:

- NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

3. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

4. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

La referenza bancaria di cui all'art. 4, lettera B) "*Requisiti di capacità economica e finanziaria*", deve essere presentata da ciascun componente il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice deve essere presentata dal consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, **pena l'esclusione** dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili,

costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, **pena l'esclusione** dalla gara sia del consorzio che del consorziato.

I raggruppamenti temporanei di imprese, **già costituiti**, dovranno allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto.

#### **NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:**

**A) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 allegare la seguente documentazione:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**B) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 allegare la seguente documentazione:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**C) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI allegare la seguente documentazione:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## ART. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le **ore 12.00** del giorno **29/06/2018, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia-Mestre (VE) – piano zero.**

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì.

Sabato gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Inoltre deve recare all'esterno:

- intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, indirizzo pec, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;

la seguente dicitura: **“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE. CIG: 7498967754. NON APRIRE”**.

Il plico deve avere al suo interno, 3 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti documenti:

**BUSTA “A”** recante l'intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:

- i. autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato “A1” e “A2” con allegato

documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;

- ii. dichiarazione direttore della farmacia, redatta utilizzando il facsimile - Allegato "A3" con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- iii. una referenza bancaria (vedi art. 4, lett. B), del presente Disciplinare);
- iv. attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'A.N.A.C. con le modalità di cui all'art. 4, lett. E) del presente Disciplinare;
- v. garanzia provvisoria di cui all'articolo 6 (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo);
- vi. copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

**BUSTA "B"** recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA TECNICA, redatta secondo lo "schema di offerta tecnica" (**Allegato "D"**).

**BUSTA "C"** recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica redatta utilizzando lo "schema di offerta economica" (**Allegato "E"**), in lingua italiana che deve essere datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente.

L'offerta dovrà indicare:

- **UNA TANTUM OFFERTO A FAVORE DEL COMUNE**, in rialzo rispetto all'una tantum posto a base di gara pari ad € 36.500,00, espresso in cifre e in lettere;
- **CANONE ANNUO MINIMO GARANTITO OFFERTO A FAVORE DEL COMUNE**, in rialzo rispetto al canone annuo minimo posto a base di gara pari ad € 20.075,00, espresso in cifre e in lettere;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione).
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

**La busta "C" dovrà inoltre contenere "IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" non asseverato da presentarsi in formato cartaceo e preferibilmente anche su CD-ROM (in formato excel e con formule di calcolo accessibili). Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi ( di investimento e di gestione) nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.**

**In particolare il PEF dovrà contenere:**

- a) **i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa.** Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli investimenti previsti (ad esempio per le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative fonti di finanziamento;
- b) una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che ne dimostrino attendibilità e realismo.

La relazione non dovrà, preferibilmente, superare le 20 facciate in formato A4 con carattere non inferiore a 12.

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Qualora fossero riscontrati errori materiali nella redazione del PEF, la Commissione si riserva di procedere alla rettifica degli stessi. Qualora fossero riscontrate discordanze tra quanto riportato nel documento cartaceo rispetto al documento elettronico (CD-ROM), la Commissione riterrà valide le indicazioni riportate nel documento cartaceo.

**In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere.**

**In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta**

**migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.**

**La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà CAUSA DI ESCLUSIONE.**

Verranno **ESCLUSE** le offerte condizionate, tardive o alternative.

L'offerta dei concorrenti si intende fissata dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio, e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui la medesima non abbia tenuto conto; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese e contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (l'Allegato "A1" predisposto dalla stazione appaltante contiene tutte le dichiarazioni necessarie).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la determinazione di aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito [web www.cittametropolitana.venezia.it](http://www.cittametropolitana.venezia.it) nell'apposita sezione "Bandi SUA" raggiungibile direttamente dalla home page.

## **ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del valore della concessione* e precisamente di importo pari ad **euro 8.760,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese

nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città metropolitana di Venezia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752 ;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre Venezia, C.F. 80008840276;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate **[Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche [ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227.](#)]**

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche se costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base delle seguenti sentenze: Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467, T.A.R. Liguria, II, 17 ottobre 2016, n. 1023, Cons. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2679, T.A.R. Lazio, Roma, II, 3 luglio 2017, n. 7563, TAR Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; TAR Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò in relazione al principio esposto dal T.A.R. Basilicata n. 531/2017 e al T.A.R. Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione non presentata per nulla).

#### **ART. 7 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)**

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia ed il responsabile è il dirigente della stessa dott. Angelo Brugnerotto.

### **PARTE II – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDIMENTO DI GARA**

#### **ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

OFFERTA TECNICA **max punti 70** come di seguito attribuiti:

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>
-----------	--------------------	--------------------------

1	Consegna gratuita nel comune di San Dona' di Piave di farmaci a domicilio del cliente per casi urgenti o per persone impossibilitate a recarsi in farmacia e che non possano delegare altri soggetti	5
2	Fornitura di servizi di misurazione della pressione	5
3	Fornitura di servizi di autoanalisi per la misurazione del colesterolo	5
4	Fornitura del servizio di prenotazione visite/analisi presso le strutture del s.s.n. – collegamento con centro unificato prenotazione (cup)	10
5	Organizzazione di almeno una campagna all'anno sul tema della prevenzione/tutela della salute	5
6	Giorni di apertura al pubblico 7 giorni su 7	10
7	Messa a disposizione dei clienti di un sistema di distribuzione self service	5
8	Fornitura di servizi di misurazione del peso gratuiti	5
9	Fornitura di servizi di misurazione della glicemia	5
10	Organizzazione e diffusione di un sistema di fidelizzazione della clientela ai fini di scontistica effettiva su prodotti	5
11	Numero di personale in più oltre al direttore <i>Punti 10 in caso di 3 unita' e oltre, punti 7 in caso di due unita', punti 5 in caso di 1 unita'</i>	10

Non si procederà ad alcuna riparametrazione.

**OFFERTA ECONOMICA max punti 30** come di seguito attribuiti:

	DESCRIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO	MAX PUNTI
1	UNA TANTUM € 36.500,00 oltre IVA	$P = 15 \times \frac{Ra}{Rmax}$ Dove: P= punteggio Ra= una tantum offerto dal concorrente Rmax=una tantum più alto offerto	15

2	<b>CANONE ANNUO MINIMO GARANTITO</b>  € 20.075,00 oltre IVA	$P = 15 \times \frac{Ra}{Rmax}$ Dove: P= punteggio Ra=canone annuo offerto dal concorrente Rmax=canone annuo offerto più alto	<b>15</b>
---	---	--	-----------

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

**Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.**

#### **ART. 9 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **03/07/2018 alle ore 9:00** presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Via Forte Marghera n. 191 a Mestre (VE), sala blu, piano zero, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico [www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it) al link "Bandi SUA", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico [www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it) al link "Bandi SUA", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto "*SOCCORSO ISTRUTTORIO*" a pag. 8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso il Servizio Gestione procedure contrattuali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche e della verifica, congiuntamente al RUP, della congruità e della coerenza del piano economico finanziario dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **ART. 11 APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La Commissione effettuerà poi in seduta riservata, congiuntamente al RUP, la verifica della congruità e della coerenza del piano economico finanziario del primo classificato e a discrezione della stessa commissione anche di ogni altro soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare giustificazioni, chiarimenti e quant'altro dovesse essere ritenuto necessario al fine di operare le suddette verifiche.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 12.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **ART. 12 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata dal Comune di San Donà di Piave.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con il Comune di San Donà di Piave.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e le garanzie assicurative, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 16 dello schema di convenzione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di San Donà di Piave.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di San Donà di Piave entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 460,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

### **ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**

Responsabile del Procedimento: Dott. Emanuele Muraro - Responsabile dei servizi Produttivi ( Farmacia) del Comune di San Donà di Piave, tel. 0421 590300, e-mail: emanuele.muraro@sandonadipiave.net

Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il Dott. Angelo Brugnerotto, Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante, tel. 041.2501497, fax 041.2501043; e-mail: angelo.brugnerotto@cittametropolitana.ve.it

Il dirigente  
*dott. Angelo Brugnerotto*  
(documento firmato digitalmente)